



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

## PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune il \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ e vi rimarrà  
per 10 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno **2013**

n. \_\_\_\_\_

**AREA I<sup>a</sup>**

## DETERMINAZIONE

n. **246** del **06 settembre 2013**

**OGGETTO: “SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TARANTO N. 1489/13 –  
ESECUZIONE NELLE MORE DELL’ADEMPIMENTO EX  
ART. 194 COMMA 1, LETT. A), T.U.O.E.L. D.LGS. N. 267/00**

In data 06 settembre 2013, nella Residenza Municipale,

## IL RESPONSABILE DELL’AREA

Dott. Giovanni Sicuro

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l’altro, l’attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/11/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012 - 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l’art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato.

**VISTA** la legge di stabilità 2013 approvata con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2013 al 30 giugno 2013;

**VISTA**, altresì, la legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del D.L. 8/04/2013 n. 35, con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Gestione degli enti locali.

**VISTO**, infine, il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 (pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 204 del 31 agosto 2013 - Serie generale) Art. 8. recante il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 Novembre 2013.

**DATO ATTO** che:

- in data 05/06/2013, registrata al prot. com.le n. 13079 in pari data, è stata notificata con la formula esecutiva la sentenza del Giudice di Pace n. 1489 del 11/05/2013, depositata in cancelleria il 15/05/2013, con condanna di questo Ente al pagamento della somma di 3.992,07 così distinta :
  - o € 1.866,82, a titolo di risarcimento danni ed € 605,00 per C.T.U., per un totale complessivo di € 2.471,82 in favore del sig. Galatone Donato, attore;
  - o € 1.520,25 (di cui € 1.200,00 per compensi professionali, € 93,00 per spese oltre 12,50% ex art. 14 L.P., € 12,42 per diritti di rilascio copia esecutiva ed € 10,83 per diritti di notifica sentenza) in favore dell'avv. Alessandro Russo, difensore di fiducia del sig. Galatone Donato, dichiaratosi anticipatario.;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, l. 30/1997, di conversione del d.l. 669/1996, così come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 388/2000, le Amministrazioni pubbliche (tra cui gli enti locali) completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto;
- che l'Osservatorio Finanza e contabilità enti locali ha precisato nel Principio Contabile n. 2/101 e ss. che:
  - *Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (A rafforzare tale interpretazione anche il parere Campania 22/09).*
  - *Nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente. Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;*
- che, quanto alle connotazioni dei debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 194 – la Deliberazione n. 20/2007/G della Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna, nella quale si legge che ““Con particolare riferimento alla fattispecie che qui interessa (debito sorto da sentenza esecutiva), occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di deliberazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente nell' “accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente” (Delibera 1/ 2007 Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia). Deve, altresì, aggiungersi che, in ogni caso,

dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio;

**DATO ATTO** che è imminente il decorso del termine anzidetto di 120 giorni accordato dalla legge per disporre l'esecuzione della sentenza;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'impegno ed alla liquidazione della spesa necessaria per il pagamento delle competenze dovute da questo Ente, anche al fine di evitare ulteriori atti esecutivi che comporterebbero ulteriori esborsi;

**RITENUTO** di procedere con atto gestionale al pagamento delle somme liquidate in sentenza entro l'anzidetto termine, onde prevenire aggravii di spesa a carico del bilancio comunale;

**DATO ATTO**, infatti, che secondo le SS.RR. della Corte dei conti della Sicilia (v. deliberazione n. 2/2005), per i debiti fuori bilancio da sentenze esecutive il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento (che, comunque, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio delle procedure esecutive per l'adempimento coattivo del debito). Tale interpretazione - secondo in citato parere - è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico, senza contare che una diversa interpretazione verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori delle amministrazioni statali, tutelati dal comma 2 dell'art. 14 del D.L. 669/1996, che prevede il pagamento del debito fuori bilancio mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere, ed i creditori degli enti locali che, per la soddisfazione del loro credito, sarebbero costretti ad attendere i tempi ben più lunghi della deliberazione consiliare, con un onere economico che, alla fine, ricadrebbe comunque sulla collettività.

**DATO ATTO**, quindi, che il debito fuori bilancio oggetto del presente atto di gestione, adottato in via d'urgenza, sarà sottoposto alla presa d'atto ed all'approvazione del Consiglio comunale ed inviato alla competente Procura contabile a norma dell'art.23, comma 5, L. 289/02, dando conto delle motivazioni d'urgenza inerenti l'atto adottato e della necessità di evitare di aggravare il danno per l'Ente.

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 55 del 01/07/2013

## **D E T E R M I N A**

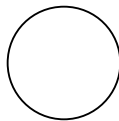
Per le motivazioni sopra riportate e che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di dare atto della sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 1489 del 11/05/2013, depositata in cancelleria il 15/05/2013, con condanna di questo Ente al pagamento della somma di 3.992,07 notificata a questo Ente con formula esecutiva in data 05/06/2013, registrata al prot. com.le n. 13079 in pari data con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma predetta così distinta:

2. € 1.866,82, a titolo di risarcimento danni ed € 605,00 per C.T.U., per un totale complessivo di € **2.471,82** in favore del sig. Galatone Donato, attore;
3. € **1.520,25** (di cui € 1.200,00 per compensi professionali, € 93,00 per spese oltre 12,50% ex art. 14 L.P., € 12,42 per diritti di rilascio copia esecutiva ed € 10,83 per diritti di notifica sentenza) in favore dell'avv. Alessandro Russo, difensore di fiducia del sig. Galatone Donato, dichiaratosi anticipatario.;
4. di provvedere, entro il termine ex art. 14 DL 669/1996, all'esecuzione della sentenza, impegnando e liquidando la suddetta somma in favore, rispettivamente, di : Sig, Galatone Donato, per l'importo di € 2.471,82 e dell'avv. Alessandro Russo, per il complessivo importo di € 1.520,25, così prevenendo certi aggravii di spesa in caso di ritardato adempimento;
5. di imputare l'anzidetta spesa al cap. 3 – Intervento 1010208 “debiti fuori bilancio” del Bilancio 2013, in corso di formazione, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile stante la natura obbligatoria;
6. di trasmettere la suddetta sentenza unitamente al presente atto gestionale al Presidente del Consiglio comunale per la presa d'atto del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva ex art. 194, comma 1, lett. e ) TUOEL d.lgs. n. 267/00, da parte dell'organo consiliare in modo da consentire allo stesso organo di svolgere la funzione ricognitiva del debito e di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, atteso che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio comunale non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
7. di riservarsi di trasmettere, all'esito della deliberazione del Consiglio comunale di cui alla predetta disposizione normativa ex art. 194 comma 1 lett. a) T.U.O.E.L., il debito fuori bilancio *de quo*, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002, alla competente Procura regionale contabile;
8. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni regolamentari vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giovanni SICURO



L'Istruttore del Provvedimento

*(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)*

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì \_\_30/09/2013\_\_

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

f.to Michele GALASSO

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, \_06/09/2013\_\_

Il Capo Area/resp. proc.

f.to Giovanni SICURO